



REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2017

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/2024

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/20__

SOMMARIO

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	4
Articolo 3 - Soggetto passivo	5
Articolo 4 - Misura dell'imposta e utilizzo del gettito	5
Articolo 5 - Esenzioni.....	5
Articolo 6 - Modalità di pagamento e soggetto responsabile degli obblighi tributari	6
Articolo 7 - Versamenti.....	7
Articolo 8 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva.....	7
Articolo 9 – Disposizioni in tema di accertamento	8
Articolo 10 - Sanzioni	8
Articolo 11 - Riscossione coattiva.....	9
Articolo 12 - Rimborsi e compensazione	9
Articolo 13 - Contenzioso	10
Articolo 14 - Benefici.....	10
Articolo 15 - Entrata in vigore	10
Articolo 16 - Pubblicità del regolamento	10
Articolo 17 - Disposizioni finali.....	10

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Stintino, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 30 (trenta) pernottamenti cumulativi, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere e all'aria aperta e, comunque, quelle tenute all'iscrizione presso la banca dati nazionale delle strutture ricettive istituita dal Ministero del Turismo per il rilascio del CIN (Codice Identificativo Nazionale) situate nel territorio del Comune di Stintino effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Rientrano tra le strutture ricettive alberghiere, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - Alberghi;
 - Alberghi residenziali;
 - Alberghi diffusi;
 - Villaggi albergo.
3. Rientrano tra le strutture ricettive extra alberghiere, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - Case per ferie;
 - Ostelli della gioventù;
 - Domo (affittacamere);
 - Case e appartamenti per vacanze;
 - Residence;
 - Bed and breakfast e boat and breakfast;
 - Agriturismi;
 - Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 431 del 9.12.1998;
 - Immobili o stanze oggetto di locazione brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Rientrano tra le strutture ricettive all'aria aperta, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - Campeggi;
 - Aree sosta di caravan, autocaravan e altri mezzi simili mobili di pernottamento (le aree di sosta in oggetto sono individuate con apposita deliberazione di Giunta).

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al riversamento dell'imposta al Comune di Stintino.
2. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Stintino, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check-out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

Articolo 4 - Misura dell'imposta e utilizzo del gettito

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive.
3. Il gettito dell'imposta di soggiorno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011, sarà destinato al finanziamento di interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Stintino in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
4. In riferimento al comma precedente, è onere dell'Amministrazione Comunale, presentare alla comunità, mediante apposita delibera, in via preventiva i progetti di utilizzo delle risorse, nonché un rendiconto specifico sull'utilizzo delle medesime.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I residenti nel territorio del Comune;

- b) Il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri collaboratori che alloggiano in essa;
 - c) I minori che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;
 - d) Gli anziani che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età;
 - e) Le persone con disabilità non autosufficienti e un loro accompagnatore;
 - f) Studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle Università, scuole o enti di formazione;
 - g) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
 - h) Gli autisti di autobus, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per un'autista, guida o accompagnatore ogni 20 persone;
 - i) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
 - j) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - k) I soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro e possano esibire il relativo contratto o altro equivalente atto di incarico per il periodo di durata dei medesimi;
 - l) I soggetti che soggiornano sul territorio in forza di un contratto di locazione di durata superiore a quattro mesi;
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma 1, lettere e) f) g) h) l) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione da parte del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, mediante modulo reperibile nel sito istituzionale. È fatto obbligo per i gestori conservare le suindicate autocertificazioni (e/o documentazione comprovante fattispecie di esenzione) fino alla scadenza dei termini di accertamento dell'imposta dovuta, ai fini delle attività di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 6 - Modalità di pagamento e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto passivo che alloggia nelle strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale.
2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa

al Comune di Stintino.

4. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta o il soggetto che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del dl 50/2017.
5. Il gestore della struttura ricettiva riveste altresì la qualifica di Agente Contabile e pertanto soggiace anche all'obbligo della resa del conto giudiziale (Modello 21).

Articolo 7 - Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Stintino dell'imposta di soggiorno dovuta, in base alle scadenze previste dal successivo articolo 8, lettera e) attraverso il Pago PA messo a disposizione dal Comune di Stintino nel portale dedicato alla gestione dell'Imposta di Soggiorno.

Articolo 8 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono tenuti a:
 - a) fornire alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta, utilizzando la modulistica e i supporti informativi forniti dal Comune e/o dal concessionario dell'imposta ove individuato, e attraverso l'affissione in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare relativa ricevuta;
 - c) essere accreditati al portale dedicato alla gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Stintino;
 - d) presentare al Comune la "Comunicazione Periodica", entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili ed esenti relativo al trimestre solare precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno. Se nel periodo di riferimento non sono stati registrati ospiti presso la struttura ricettiva, la comunicazione periodica al Comune dovrà essere comunque effettuata indicando il numero di presenze pari a zero. Le comunicazioni periodiche devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale dedicato alla gestione dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dei gestori dal Comune di Stintino e comunicato sul sito internet del Comune.
 - e) riversare contestualmente l'imposta con le modalità di cui all'articolo 7 con le seguenti scadenze:

- entro il 16 di aprile per le riscossioni relative al primo trimestre;
 - entro il 16 di luglio per le riscossioni relative al secondo trimestre;
 - entro il 16 di ottobre per le riscossioni relative al terzo trimestre;
 - entro il 16 di gennaio dell'anno successivo per le riscossioni relative al quarto trimestre.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti, altresì, a presentare quali Responsabili della Riscossione dell'Imposta di Soggiorno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "Dichiarazione Annuale" cumulativa ed esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 e successive modifiche ed integrazioni. La dichiarazione deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
 3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno cinque anni copia delle ricevute rilasciate ai soggiornanti, delle dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, dei riversamenti effettuati nonché di ogni altro documento riguardante la gestione dell'imposta.

Articolo 9 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune, ovvero il gestore del tributo, effettua il controllo sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulle dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art. 8.
2. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, effettuati anche avvalendosi del personale dell'Area Vigilanza, sia con accertamento induttivo analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti, sia per mezzo dell'invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 modificati dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle

strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, mentre per le violazioni successive al 1° settembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 8, co. 1, lett. d) da parte del gestore della struttura ricettiva, o del gestore dell'immobile ove soggiornano gli ospiti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal cento per cento al duecento per cento dell'imposta dovuta non versata, con un minimo di euro 500,00.

3. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori delle strutture ricettive sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
 - a) per la violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 200 euro;
 - b) in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui alla presente lettera si applicano inoltre le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 12 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Stintino almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro venti.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 - Benefici

1. Il soggetto passivo di imposta, esibendo la ricevuta di pagamento, avrà diritto di beneficiare di sconti sul biglietto di ingresso al Museo della Tonnara nonché di riduzioni per l'acquisto di beni e servizi presso le strutture convenzionate.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.

Articolo 16 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata sul Sito Internet Istituzionale del Comune di Stintino, nella sezione Regolamenti e in Amministrazione Trasparente nella sezione atti generali e sarà a disposizione degli amministratori, degli uffici e dei cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.